

Notizie Utili 31

Attività extra lavorative non previamente autorizzate

Le attività extra lavorative, svolte fuori dall'orario di lavoro, seppur liberamente esercitabili e non in potenziale conflitto di interesse con l'ordinaria attività lavorativa pubblica devono essere previamente autorizzate.

In caso di assenza dell'autorizzazione dovrà essere risarcito per danno erariale l'ente datore di lavoro in misura pari ai compensi percepiti per l'attività extra lavorativa svolta al netto delle imposte già corrisposte dal dipendente pubblico. Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con la deliberazione n. 142, depositata il 30 settembre 2020.

Il nuovo DPCM stabilisce le misure urgenti per il contenimento del contagio in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre

Il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha firmato, in data 13 ottobre 2020, un ulteriore Dpcm che impartisce le misure di contenimento del contagio a seguito del rialzo del numero dei contagi, registrato nei primi giorni del mese corrente. Le disposizioni del decreto trovano applicazione a decorrere dal 14 ottobre e sostituiscono quelle di cui al Dpcm 7 agosto, prorogate dal Dpcm 7 settembre, e sono efficaci fino al 13 novembre. Il provvedimento è composto da 12 articoli ed allegati.

Mascherine all'aperto e al chiuso

L'articolo 1 tratta numerosi e variegate tematiche. Anzitutto, istituisce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, come anche in tutti i luoghi all'aperto, ed ad eccezione di quei luoghi ove, per caratteristiche o circostanze di fatto, risulti garantita la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. L'obbligo in questione risulta escluso per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'utilizzo della mascherina.

Mascherine in casa

Lo stesso articolo 1 raccomanda fortemente l'impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie finanche all'interno delle abitazioni private, qualora siano presenti persone non conviventi.

Distanza interpersonale

Viene ribadito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m.

Soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre

Coloro che presentano un'infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 °, devono restare presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Attività ludiche ricreative ed educative

Bambini e ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aperto, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza, predisposti conformemente alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia virgola, di cui all'allegato 8 del medesimo Dpcm.

Attività sportiva o motoria all'aperto

E' consentito svolgere detta attività anche presso aree attrezzate e parchi, se accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva, e di almeno 1 metro per ogni ulteriore attività, e salvo che non occorra la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti.

Attività sportiva di base e attività motoria in genere

Tali attività, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, risultano consentite, a condizione che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale, e senza assembramento alcuno, in conformità con le linee guide a emanate dall'ufficio per lo sport.

Manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento è consentito solo in forma statica e a condizione che nel corso delle stesse risultino osservate le distanze sociali e le altre misure del contenimento.

Feste e discoteche

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose sono consentite con la



partecipazione massima di 30 persone. Riguardo le abitazioni private, è fortemente raccomandato evitare feste, come pure evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. Sono consentite fiere e congressi previa adozione di protocolli.

Scuola

Viene ribadito che le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio, nonché il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, anche in base alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai del virus elaborate dall'Istituto superiore della sanità, e contenute nell'allegato 21.

Viaggi di istruzione

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, gli scambi o gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle scuole di ogni ordine e grado, restando salve le attività afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, come anche i tirocini, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione, che comprendono bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite fino alle ore 24 con consumo al tavolo e fino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta in ogni caso consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21, e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Le attività in questione restano consentite a condizione che le regioni e le provincie autonome abbiano previamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività rispetto all'andamento della situazione epidemiologica nelle proprie aree, e che individuino protocolli o linee guida applicabili, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore in questione.

Disabili

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti o con necessità di supporto, sono autorizzate a ridurre il distanziamento sociale coi propri accompagnatori ed operatori di assistenza, al di sotto della distanza di 1 metro.

Monitoraggio delle misure

Il decreto incarica il Prefetto territorialmente competente, ad assicurare l'esecuzione delle misure, nonché il monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle forze di Polizia, col possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per quanto concerne i luoghi di lavoro, dell'Ispettorato del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, ove occorra, delle Forze Armate.

L'INPS chiarisce: la quarantena non verrà equiparata alla malattia

A causa dell'incremento dei contagi dovuti al Covid-19 registrati nelle ultime settimane in tutto il territorio nazionale, l'INPS con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti nel caso in cui i dipendenti siano costretti a dover svolgere la propria attività lavorativa da casa, a causa di eventuali nuove chiusure regionali o locali. In particolare, l'INPS ha precisato che la quarantena non verrà automaticamente equiparata alla malattia, non essendo sufficiente che vi sia stata a monte un'ordinanza o un provvedimento dell'autorità amministrativa, ma ha chiarito che diventa tale solo se viene decisa da un operatore di sanità pubblica, come avviene nel caso di un contatto stretto con soggetti risultati positivi.

Si tratta di una novità importante che va a limitare la portata dell'art. 26 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), che invece prevede: "Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto".

L'INPS nel provvedimento n. 3653 ha stabilito che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera in tutti quei casi in cui il lavoratore si trova in quarantena o in sorveglianza precauzionale ma continua a svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio, in base agli accordi presi con il proprio datore di lavoro. In tal caso, infatti, non c'è alcuna sospensione dell'attività lavorativa con la relativa retribuzione, come avviene normalmente nei casi di malattia comune.

Identica situazione riguarda i lavoratori considerati "fragili" che in quarantena continuano a svolgere la propria attività lavorativa da casa. L'INPS ha specificato per tale categoria di lavoratori che la quarantena e la sorveglianza precauzionale non rappresentano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta che sia tale da



impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, che è il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma configurano situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore vuole tutelare equiparando tali fattispecie alla malattia, ai fini del trattamento economico.

Quindi in caso di malattia conclamata viene garantito il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale per il dipendente che si trova impossibilitato a svolgere il proprio lavoro.

Giurisdizione in materia di mobilità e concorsi

Nell'Ordinanza n. 16452 del 30 luglio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità, in materia di mobilità per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, ha affermato che, "integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al Giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del Giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4 del Dlgs. n. 165/2001".

Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che, con riferimento all'art. 63, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, detta norma deve essere interpretata alla stregua dei Principi enucleati, ex art. 97 della Costituzione, dal Giudice delle leggi, nel senso che, per "procedure concorsuali di assunzione", imputato al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'Amministrazione, si intendono, non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati cioè a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Danno erariale prescritto per omessa denuncia, lo risarcisce il dirigente «omertoso»

Il responsabile risponde di pregiudizio all'erario «subordinato» derivante dalla tralasciata segnalazione di quello originario

L'omessa denuncia di un danno erariale che faccia prescrivere il correlato diritto al risarcimento integra una autonoma fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile a carico del dirigente «omertoso». A riaffermare questo importante principio è la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 237/2020.

Il ricorso cautelare è sufficiente per impugnare il trasferimento disposto dal datore di lavoro

In caso di trasferimento o altri atti posti in essere dal datore di lavoro, compreso il licenziamento, il ricorso cautelare tempestivamente proposto è idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. (Corte Costituzionale, sentenza n. 212/20; depositata il 14 ottobre) Lo ha affermato la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 212/20, depositata il 14 ottobre, ha accolto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Catania.

Assegno di invalidità: escluso il cumulo del reddito del beneficiario con quello degli altri componenti del nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell'assegno di invalidità civile, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore della I. n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il lo stesso fa parte. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 21763/20, depositata il 9 ottobre)

Ultimissima

DPCM 18 Ottobre: le nuove misure per locali, scuola, trasporti

Il Dpcm che il Presidente del Consiglio firmerà entro stasera prevede una stretta decisa per limitare gli assembramenti e ridurre le occasioni conviviali, che gli esperti ritengono ad alto rischio di contagio. Le nuove misure, varate a pochi giorni dall'ultimo Dpcm del 13 Ottobre, si rendono necessarie alla luce della forte impennata negli ultimi giorni del numero dei nuovi contagi (saliti per due giorni oltre quota 10mila al giorno) che hanno già reso superate le norme emanate martedì scorso.

L'idea base e il metodo seguito ai fini della definizione delle nuove misure è stato quello di distinguere fra attività più o meno essenziali per la tenuta del sistema Paese, tutelando in via prioritaria la scuola e il lavoro/produzione rispetto ad attività dove il distanziamento è più difficile e non è garantito l'uso dei dispositivi e il rispetto delle regole di sicurezza anti-contagio, sia per l'assenza di organizzazione e gestione, per il contatto, o per gli inevitabili assembramenti.



Le misure sono state al centro di un confronto serrato tra Governo, Regioni ed Enti locali, le cui richieste sono state: le palestre aperte, margini sulle chiusure dei locali, più bus turistici da utilizzare per potenziare i trasporti pubblici e un maggior coinvolgimento dei medici di famiglia nei tamponi rapidi.

Con riferimento alla scuola, l'obiettivo è stato quello di evitare nuove chiusure, prevedendo al massimo un rafforzamento mirato della didattica a distanza. Per centrare questo risultato fondamentale è il ruolo dei trasporti pubblici: oltre a orari scaglionati per l'ingresso negli istituti, si punta a potenziare la dotazione delle aziende di trasporto ricorrendo anche ai bus turistici privati.

Il premier Conte nella conferenza stampa che si è appena conclusa ha illustrato le nuove misure anti contagio che entreranno in vigore da domani lunedì 19 ottobre.

Nelle schede ALI, che puoi consultare e scaricare, abbiamo sintetizzato le principali novità contenute nel decreto appena varato.

Il coordinamento territoriale